

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista d'inoltro

Circolare n. 10/EL

Prot. n. 11612/1.5.3

Udine, 29 marzo 2012

TRASMESSA VIA MAIL

Oggetto: elezioni amministrative 2012. Regime delle spese.

In vista delle elezioni amministrative dei prossimi 6 e 7 maggio, si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito al regime delle spese necessarie per assicurare l'organizzazione delle consultazioni.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E COMUNI

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali sono a carico delle Amministrazioni comunali interessate al voto.

Come anticipato nella circolare n. 03/EL, detto principio è ora sancito dall'articolo 6 bis, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recentemente introdotto dalla legge regionale 9 marzo 2012, n. 3, articolo 5, comma 11.

Fanno eccezione al principio generale di cui sopra, le spese a cui l'Amministrazione regionale provvede direttamente.

In particolare, la Regione, con spese a proprio carico, provvede all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b) stampa delle schede di votazione;
- c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti;
- d) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;
- e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.

L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni, altresì, le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti.

Come ricordato nella circolare n. 03/EL, le spese per il materiale nelle lingue minoritarie parlate in Regione fanno carico all'Amministrazione regionale (articolo 6 bis, comma 5, della legge regionale 9/2001). Pertanto, i comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, che hanno fatto espressa richiesta entro il 15 marzo u.s., riceveranno nella versione in lingua minoritaria il manifesto esplicativo delle modalità di voto e il manifesto

principali sanzioni, nonché il rimborso per la stampa dei manifesti dei candidati e dei proclamati eletti, di cui hanno già ricevuto lo schema bilingue.

SPESE POSTALI

Per quanto riguarda le spese postali, relative alle spedizioni connesse alle elezioni amministrative, come già comunicato con nota del 2 marzo 2012 (prot. n. 7773/1.5.3.), è stato perfezionato con le Poste Italiane S.p.A. un accordo concernente **l'accettazione a credito da parte degli Uffici postali della relativa corrispondenza**; gli oneri conseguenti fanno carico all'Amministrazione regionale [articolo 6 bis, comma 2, lett. h) della legge regionale 9/2001].

SPESE PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO

L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede che gli onorari spettanti ai componenti degli uffici di sezione siano attualmente determinati rispettivamente in euro 150,00, quale onorario fisso forfetario, per il Presidente ed euro 120,00, quale onorario fisso forfetario, per ciascuno degli scrutatori e per il segretario.

Seggi ordinari:

- a) Presidente euro 150,00;
- b) scrutatori e segretario euro 120,00.

Il costo complessivo di un singolo ufficio di sezione, che è composto da un Presidente, quattro scrutatori ed un segretario, si può determinare in complessivi euro 750,00 [150,00 + 600,00 (120,00 x 5) = 750,00].

Seggi speciali:

Al Presidente e ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (trattasi del seggio costituito per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva) spettano, rispettivamente, quale onorario fisso forfetario:

- a) Presidente euro 90,00;
- b) scrutatore e segretario euro 61,00.

Ciascun seggio speciale comporterà, pertanto, una spesa fissa pari a euro:

$$90,00 + 122,00 (61,00 \times 2) = 212,00.$$

Nel caso in cui si dovesse ricorrere ad un secondo turno di **ballottaggio** per l'elezione diretta del Sindaco di Gorizia, andrà corrisposto il medesimo onorario previsto per il primo turno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 *"gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali."*

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DELL'UFFICIO CENTRALE (ELEZIONI COMUNALI DI GORIZIA)

L'articolo 2 della legge 70/1980 determina la misura dell'onorario spettante ai componenti (e relativi segretari) dell'Adunanza dei presidenti di seggio e degli Uffici centrali, secondo quanto di seguito meglio specificato:

- a) ai componenti, ivi incluso il Presidente, e al segretario dell'**Adunanza dei presidenti**, di cui all'articolo 67 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un onorario giornaliero di euro 41,32 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
- b) ai componenti e al segretario dell'**Ufficio centrale**, di cui all'articolo 71 del D.P.R. 570/60 che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un onorario giornaliero di euro 41,32 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
- c) ai soli presidenti dell'Ufficio centrale, spetta un onorario giornaliero di euro 61,98 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

LAVORO STRAORDINARIO E ALTRE SPESE OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei Comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8. Tale norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, **un limite medio di spesa** (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 50 ore mensili pro capite e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra la "data di convocazione" dei comizi elettorali ed il trentesimo giorno successivo a quello della consultazione. La data di convocazione comizi coincide con la data di pubblicazione, a cura del Sindaco, del relativo manifesto ovvero giovedì 22 marzo 2012. Si ricorda che, in caso di ballottaggio nel Comune di Gorizia, il trentesimo giorno successivo alla consultazione tiene conto anche del secondo turno di votazione ed è, in tal caso, spostato al 19 giugno, anziché al 5 giugno 2012.

Riguardo il personale assegnato a supporto provvisorio degli uffici elettorali dei comuni, si ricorda **l'impossibilità di ricorrere al lavoro interinale**. La somministrazione di lavoratori non è infatti utilizzabile per l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltrato

A:

Sindaci, Vicesindaci, Commissari dei comuni interessati alle elezioni;

e, p.c.:

Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza locale;
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
Tribunale di Gorizia.